



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 253 del 29/03/2023

Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ SINERGIE SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI NEFROLOGIA – RINNOVO 2023

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziionario: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che con nota acquisita al Protocollo in arrivo ASL VCO n. 17582 in data 15/03/2023 la Società a Responsabilità Limitata "SINERGIE POLIAMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO" con sede legale e operativa in Arona, C.so Liberazione n. 6, società autorizzata allo svolgimento dell'attività polispecialistica ambulatoriale, ha chiesto a questa azienda la disponibilità al rinnovo, per il periodo che va dal 01/01/2023 al 31/12/2023 dell'accordo convenzionale di collaborazione per l'esercizio dell'attività libero professionale da parte del personale Medico Specialista in Nefrologia, rivolta a propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 8 ore mensili, per prestazioni di nefrologia, alle stesse condizioni normo-economiche dell'accordo convenzionale già in essere al 31/12/2022;

rilevato che:

- l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l'art. 115 comma 1 lett. c) che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

richiamata la deliberazione n. 371 del 19/05/2022 con la quale era già stata autorizzata e approvata l'attività d'equipe, svolta fuori orario di lavoro, per prestazioni di nefrologia a favore della Sinergie srl, con un impegno massimo di 8 ore mensili;

dato atto che, con e.mail del 15/03/2023, la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni ha chiesto al Direttore della Soc Nefrologia una valutazione in merito alla richiesta della Società Sinergie Srl di rinnovo per l'anno 2023 della convenzione di cui trattasi;

preso atto che, con e.mail del 17/03/2023, il Direttore della SOC Nefrologia, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alla struttura, ha espresso parere favorevole all'effettuazione dell'attività di collaborazione in equipe **per un massimo di 8 ore mensili** fuori orario di servizio, per prestazioni di nefrologia;

considerato che, acquisito il nulla osta dalla Direzione Generale con comunicazione e.mail del 17/03/2023, la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni in data 20/03/2023 ha trasmesso via e.mail alla Società Sinergie Srl la bozza del disciplinare di convenzione



per la condivisione e la conferma del testo dell'accordo, con le condizioni di svolgimento dell'attività stessa e la relativa remunerazione richiesta dall'ASL VCO;

preso atto che, con nota acquisita al Prot. arrivo ASL VCO n. 18569 del 20/03/2023, la Società Sinergie Srl ha espresso parere favorevole in merito alla convenzione, nel testo allegato AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

di rinnovare, per il periodo che va dal **01/01/2023** al **31/12/2023**, l'accordo contrattuale con la Società Sinergie Srl con sede legale ed operativa in Arona, C.so Liberazione n. 6, per l'esercizio dell'attività libero professionale per prestazioni di nefrologia da parte del personale dirigente medico specialista in Nefrologia, rivolta a propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 8 ore mensili, alle stesse condizioni normo-economiche dell'accordo convenzionale già in essere al 31/12/2022;

di dare atto che, nelle more del perfezionamento dell'atto, eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma dell'accordo convenzionale approvato col presente provvedimento;

di dare atto che l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli individui è normata dall'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l'art. 115 comma 1 lett. c), dagli artt. 2 e art. 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato AL01) – **ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ SINERGIE SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI NEFROLOGIA**, che ne forma parte integrante e sostanziale;

di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina il seguente introito presunto:

CONVENZIONE	Introito presunto	Conto	Bilancio di Esercizio
Prestazioni di Nefrologia	€ 10.000,00	4.50.02.77	Anno 2023

di dare atto, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e la decurtazione Decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe interessata (dirigenti medici che svolgono attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.



Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1. **di rinnovare**, per il periodo che va dal **01/01/2023** al **31/12/2023** e per le motivazioni in premessa esplicitate ed ivi tutte richiamate, l'accordo contrattuale con la Società Sinergie Srl con sede legale ed operativa in Arona, C.so Liberazione n. 6, per l'effettuazione di prestazioni di nefrologia da parte dei dirigenti medici a rapporto esclusivo della SOC Nefrologia, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro per un massimo di 8 ore mensili;
2. **di dare atto che**, nelle more del perfezionamento dell'atto, eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma dell'accordo convenzionale approvato col presente provvedimento;
3. **di precisare** che l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli individui è normata dall'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l' art. 115 comma 1 lett. c), dagli artt. 2 e art. 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato AL01) – **ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ SINERGIE SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI NEFROLOGIA**, che ne forma parte integrante e sostanziale;
4. **di dare atto**, contestualmente, che il presente deliberato determina il seguente introito presunto:

CONVENZIONE	Introito presunto	Conto	Bilancio di Esercizio
Prestazioni di Nefrologia	€ 10.000,00	4.50.02.77	Anno 2023

5. **di dare atto**, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e la decurtazione Decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe interessata (dirigenti medici che svolgono attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
6. **di affidare** al Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
 7. **di demandare** al Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione dei disciplinari di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

	CONVENZIONE TRA ASL VCO E LA SOCIETA' SINERGIE SRL	
	“AMBULATORIO MEDICO POLISPECIALISTICO” AVENTE SEDE LEGALE E	
	OPERATIVA A ARONA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI	
	SPECIALISTICHE DI NEFROLOGIA	
	TRA	
	L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata	
	ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC	
	Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;	
	E	
	La Società Sinergie S.r.l. “Ambulatorio Medico Polispecialistico” P.IVA/C.F.	
	12923840156, con sede legale e operativa a Arona in C.so Liberazione n. 6, (nel prosieguo	
	d'atto denominata <u>Società</u> in possesso delle autorizzazioni comunali e regionali per lo	
	svolgimento di attività di assistenza ambulatoriale non convenzionata), nella persona del	
	Legale Rappresentante Dott.ssa Annarita Rovere domiciliata, ai fini del presente accordo	
	contrattuale, presso la sede legale della Società a Responsabilità Limitata	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	ART. 1 L'ASL VCO autorizza i dirigenti dell'equipe della SOC di Nefrologia e Dialisi , a	
	rapporto indeterminato e a rapporto esclusivo che hanno optato per l'attività in intra-moenia,	
	ad effettuare in regime di libera professione intra-muraria d'equipe, l'attività di prestazioni in	
	nefrologia, per un monte ore mensile massimo pari a <u>8 ore</u> , utilizzando le attrezzature di	
	proprietà della stessa.	
	ART. 2 Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte, fuori orario di servizio ai sensi:	
	- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a	

	- il modulo di cui all'allegato 1 (piano di lavoro di ogni singolo dirigente facente parte	
	dell'equipe vistata dallo stesso). Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5	
	par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679, nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al	
	paziente (es: ID o numero fattura di riferimento),	
	- apposita distinta analitica di cui all'allegato 2 (vistata da funzionario delegato della	
	Società) contenente i seguenti dati: nominativo dirigente dell'equipe – prestazione - n.	
	prestazioni – tariffa da riconoscere all'ASL - totale complessivo .	
	ART. 6 L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà	
	mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Società per le attività oggetto	
	del presente accordo. La Società si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. Dalla data	
	di ricevimento.	
	L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell'equipe le quote	
	di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale	
	avente per oggetto "Attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi" nel primo	
	mese successivo utile.	
	ART. 7 L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono	
	l'attività di cui al presente accordo.	
	La Società ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte le altre responsabilità in particolare	
	per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali	
	utilizzati, i quali saranno a totale carico della Società stessa.	
	ART. 8. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001	
	e art. 1, comma 43, della L. n. 190/2012, la Società dichiara di non aver stipulato contratti	
	o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 190/2012,	
	nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'ASL VCO a ex	
	dipendenti che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o	
	3	

negoziali presso la stessa Azienda sanitaria.

ART. 9 Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di conformare le proprie attività di trattamento ai provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB.

Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la Struttura sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato esterno", adottata dal legale rappresentante della Società Ospitante ove il Dirigente presta la propria attività o da un suo delegato.

ART. 10 La presente convenzione avrà validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023, salvo disdetta da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma

del presente accordo.

ART. 11 Per ogni controversia derivante dalla convenzione è competente il Foro di Verbania.

ART. 12 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli
art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a
carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Arona	data
-------	------

Per La Società SINERGIE S.r.l.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Dott.ssa Annarita ROVERE)

Omegna data _____

Per L'ASL VCO

IL DIRETTORE SOSTITUTO AFFARI GENERALI LEGALI ED ISTITUZIONALI

(Dr.ssa Giuseppina PRIMATESTA)

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE.

CENTRO _____ **Dr** _____

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **de** _____ **o ID Pz** _____

	Visita nefrologica	€. 140,00
	Ecografia reno-vescicale	€. 100,00

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **de** _____ **o ID Pz** _____

	Visita nefrologica	€. 140,00
	Ecografia reno-vescicale	€. 100,00

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **de** _____ **o ID Pz** _____

	Visita nefrologica	€. 140,00
	Ecografia reno-vescicale	€. 100,00

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **de** _____ **o ID Pz** _____

	Visita nefrologica	€. 140,00
	Ecografia reno-vescicale	€. 100,00

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **de** _____ **o ID Pz** _____

	Visita nefrologica	€. 140,00
	Ecografia reno-vescicale	€. 100,00

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **de** _____ **o ID Pz** _____

	Visita nefrologica	€. 140,00
	Ecografia reno-vescicale	€. 100,00

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **de** _____ **o ID Pz** _____

	Visita nefrologica	€. 140,00
	Ecografia reno-vescicale	€. 100,00

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **de** _____ **o ID Pz** _____

	Visita nefrologica	€. 140,00
	Ecografia reno-vescicale	€. 100,00

ALLEGATO 2 – Società SINERGIE Srl – sede _____

MESE DI _____ DR. _____

accessi: indicare giornate dalle ore alle ore

data _____

data _____

data _____

data _____

data _____

data _____

		PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
Branca	Catalogo Regionale	Descrizione			
29	897.08	Visita nefrologica		€. 140,00	
69	88.75.3	Ecografia reno-vescicale		€. 100,00	

FIRMA DELEGATO CENTRO _____

FIRMA DEL MEDICO CONSULENTE _____

data

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto Accordo contrattuale di NEFROLOGIA